

Aggiornamento su normative del lavoro

venerdì 20 ottobre 2006 12.48

Riteniamo opportuno segnalare agli associati i seguenti argomenti di interesse.

Il primo riguarda la modifica normativa contenuta nel Disegno di legge Finanziaria, non ancora operativo, che prevede l'aumento dei contributi per gli apprendisti.

Il comma 4 dell'art. 85 del Disegno di legge dispone che dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani sia determinata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo del 10% a carico del datore di lavoro sostituisce la cosiddetta marca settimanale e si aggiunge all'aliquota pagata dai lavoratori apprendisti (pari al 5,54% e in fase di incremento al 5,84%). Tali effetti riguardano tutti i contratti di apprendistato, quindi anche l'apprendistato professionalizzante recentemente normato nel rinnovo del nostro CCNL (con esclusione solo delle assunzioni di cassaintegrati o disoccupati da 24 mesi nel Mezzogiorno, persone con handicap, svantaggiati associati o assunti da cooperative sociali). Gli effetti riguarderanno anche i contratti in corso, sempre a far data dall'1.1.2007.

Pur determinando tale variazione un aumento dei costi l'apprendistato professionalizzante continua a rimanere strumento di significativa utilità ed economicità.

Un altro argomento, di diverso tenore, riguarda una recente nota del Ministero del Lavoro (nota 18 ottobre 2006 n. 4908) avente oggetto una interpretazione flessibile della riforma dell'orario di lavoro (D.Lgs 66/2003) a proposito della gestione delle ferie. In sintesi la nota chiarisce che è attribuita all'autonomia collettiva la possibilità di fissare un periodo inferiore alle 2 settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione purchè la riduzione non vanifichi la fruizione del diritto feriale e sia determinata da eccezionali esigenze di servizio. La contrattazione collettiva può in tali casi prevedere una clausola che estenda il termine legale dei 18 mesi entro i quali si possa beneficiare delle ulteriori due settimane di ferie e purchè il maggiore periodo non sia tale da vanificare la loro funzione. Questo secondo argomento viene segnalato per informazione in quanto nella nostra realtà tali esigenze sono limitate e possono essere assolte con accordi individuali; resta pertanto confermata l'impostazione generale volta allo smaltimento del residuo monte ferie dell'anno entro i 18 mesi dal termine dello stesso, con una attenzione alla massimizzazione della fruizione nell'anno di competenza stesso..

Cordiali saluti – Il Direttore Generale – Massimo Cappelli